



VADEMECUM CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

Recentemente il legislatore è intervenuto nella materia in oggetto con il D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 e con il D.Lgs. 75/2017, che ha modificato – tra gli altri – l’art. 7, D.Lgs. 165/2001.

Il citato art. 7 è stato modificato eliminando i riferimenti alle prestazioni di natura occasionale e coordinata e continuativa, dimodoché, testualmente, risultano attribuibili «esclusivamente incarichi di lavoro autonomo».

Si precisa che i predetti incarichi di lavoro autonomo possono essere attribuiti anche a soggetti che non svolgono in maniera professionale quell’attività e non sono quindi titolari di partita IVA.

Come previsto dall’art. 7, D.Lgs. 165/2001 è possibile attribuire incarichi di lavoro autonomo ad esperti di comprovata specializzazione in presenza dei seguenti presupposti:

- a) previo accertamento della mancanza di risorse all’interno dell’Amministrazione, da effettuarsi tramite pubblicazione del relativo avviso nella lista utenti dell’Ateneo e con comunicazione alla Direzione del Personale.
- b) predeterminazione della durata, dell’oggetto dell’attività e del compenso. **Quanto a quest’ultimo aspetto si richiama il limite di € 25.000,00 previsto con la delibera del CdA del 01/12/2009;**
- c) attribuzione dell’incarico a soggetti dotati di alta qualificazione. Gli stessi dovranno possedere una comprovata esperienza professionale in materia e dovranno aver conseguito almeno la laurea triennale, salvi i casi previsti dal citato art. 7, co. 6 in tema di prestazioni artistiche, artigianali o a supporto dell’attività didattica e di ricerca;
- d) affidamento non di un elenco di attività e compiti, ma di un progetto o un programma di lavoro orientato al raggiungimento di un risultato, da svolgere senza coordinamento e specifici vincoli di orario e sede.

Si evidenzia in particolare il divieto di eterodirezione ed eterorganizzazione dell’attività, salva comunque la possibilità di **concordare le modalità di svolgimento dell’incarico ricevuto**.

In tal senso al lavoratore autonomo non può essere imposta una postazione di lavoro fissa né un orario rigidamente predeterminato, né dovrà essere assegnata una casella di posta con dominio dell’Amministrazione o un’utenza telefonica.

Il dato saliente, quindi, è la fondamentale **mancanza di eterodirezione ed eterorganizzazione**, che non esclude però la possibilità di concordare le modalità con cui il prestatore d’opera, in totale autonomia, deve perseguire il risultato prefissato.

Ferma restando la natura giuridica del contratto di lavoro autonomo disciplinato dagli artt. 2222 e ss del Codice Civile, **il trattamento fiscale e contributivo può variare** in base alla



prestazione richiesta e, comunque, in relazione alla situazione soggettiva di chi stipula il contratto (professionista o meno).

Per questo motivo l'Amministrazione ha predisposto due modelli di Avviso:

- Avviso 1: lavoro autonomo;
- Avviso 2: lavoro autonomo non abituale.

E tre di contratto:

- Contratto 1: lavoro autonomo;
- Contratto 2: lavoro autonomo non abituale;
- Contratto 3: lavoro autonomo svolto da un professionista.

Difatti, sempre e solo a fini fiscali e previdenziali, occorre effettuare una **distinzione** tra:

- a) Lavoro autonomo (Avviso 1 e Contratto 1);
- b) Lavoro autonomo non abituale (Avviso 2 e Contratto 2);
- c) Lavoro autonomo professionale (Contratto 3). Indipendentemente dal tipo di Avviso (1 o 2),

a) Lavoro autonomo (Avviso 1)

Ai soli fini fiscali e previdenziali si utilizza l'Avviso 1 per gli incarichi di lavoro autonomo che tendenzialmente richiedono un impegno prolungato nel tempo e per i quali assuma maggior rilievo l'accordo delle parti nell'individuazione delle modalità di esecuzione della prestazione.

In talune situazioni, infatti, può essere funzionale concordare più nel dettaglio le modalità di svolgimento dell'incarico. In via esemplificativa si cita il coordinamento dell'attività di ricerca di altri lavoratori autonomi, il supporto ad un intero progetto di ricerca o ad una fase di esso e la collaborazione scientifica che – fatta salva l'autonomia organizzativa e gestionale dell'incaricato – preveda un confronto non sporadico con il Responsabile scientifico in vista del raggiungimento di un certo risultato.

Il trattamento fiscale e contributivo si differenzierà a seconda che il prestatore d'opera sia o meno un libero

professionista, come peraltro specificato nel modello di **Avviso 1**.

Nell'ipotesi di professionista, infatti, si applicherà il relativo regime, mentre in caso contrario, il corrispettivo dell'incarico di lavoro autonomo sarà assimilato, ai soli fini impositivi, a reddito da lavoro dipendente e il prestatore d'opera dovrà iscriversi alla Gestione Separata dell'INPS.

Nelle due situazioni sopracitate devono essere utilizzati rispettivamente gli schemi negoziali **Contratto 3 – professionista** o il **Contratto 1**. Si ricorda che il Contratto professionista è il medesimo rispetto a quello stipulato a seguito di una selezione di lavoro autonomo non abituale (Avviso 2), perché in entrambi i casi risulta assorbente la qualità del soggetto che svolge la prestazione.



Le selezioni per lavoro autonomo del presente paragrafo (**Avviso 1**) dovranno essere **bandite solo su fondi esterni**, resta infatti in capo al Magnifico Rettore e al Direttore Generale la gestione dei fondi contingentati. Per i **Contratti 1** di importo superiore a € 6.000,00 da inviare al controllo ai sensi del successivo punto 9, sarà cura del Segretario amministrativo della struttura procedente o del Dirigente competente nel caso di avvisi delle Direzioni, sottoscrivere il modulo di **Dichiarazione del relativo codice U-GOV di provenienza esterna dei fondi**.

b) Lavoro autonomo non abituale (Avviso 2)

Per tale si intende quel tipo di incarico che si esaurisce in un'azione o prestazione che consente il raggiungimento di un fine. Tale incarico non deve quindi essere necessariamente riconducibile a intere fasi o programmi del committente, ma essere semplicemente funzionale all'attività del soggetto che attribuisce l'incarico.

Si pensi, ad esempio, all'incarico di traduzione altamente specialistica che comporti un ridotto impegno in termini di tempo, all'attività di ricognizione del panorama normativo in una data materia, ovvero all'analisi e codifica a fini modellistici di determinati dati, in relazione ad un più ampio progetto di ricerca.

Il dato saliente del lavoro autonomo non abituale, inoltre, risiede nel fatto che i contatti con il committente sono maggiormente ridotti, poiché la prestazione non lo richiede, dovendo semplicemente raggiungersi un risultato entro un certo termine.

In questo caso dovrà essere utilizzato l'**Avviso 2** che specifica il diverso trattamento fiscale a seconda che il vincitore della selezione sia o meno un libero professionista. A seconda dei casi, quindi, verrà utilizzato il modello negoziale **Contratto 3 – professionista** o il **Contratto 2**.

In linea con quanto già previsto da altre P.A., all'interno di un unico atto saranno inseriti l'avviso interno ed esterno (**Avvisi 1 e 2**). L'Avviso di selezione specifica infatti che la valutazione comparativa degli esterni viene effettuata solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse di personale della stessa Amministrazione.